



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**

composta dai Signori magistrati:

Dott. Giuseppe Iannaccone	Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani	Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 951/2018 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 1 giugno 2021, e vertente

**TRA**

- **REGIONE ABRUZZO (cf 80003170661) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui è elettivamente domiciliata in L'Aquila Via Buccio di Ranallo snc giusta procura in atti;**

**APPELLANTE**

**E**

- **MANHATTAN srl (p iva 01358070660) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio DI SILVESTRO del foro di Sulmona ed elettivamente domiciliata in Castel di Sangro presso il suo studio giusta procura in atti;**

**APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE**

**OGGETTO:** appello avverso lodo arbitrale del 7 giugno 2017 in tema di risarcimento danni da inadempimento.

**Conclusioni:** i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Occorre preliminarmente ricostruire l'antefatto che ha originato l'emissione del lodo arbitrale emesso in data 7 giugno 2017 ed oggetto del presente giudizio.

In data 4 agosto 2000, Comune di Sulmona, Provincia di L'Aquila, Regione Abruzzo e la ditta Manhattan srl hanno sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione, in località "L'Incoronata" del comune ovidiano, di un complesso sportivo, ricreativo e ricettivo.

La sottoscrizione del suddetto documento (sulle cui caratteristiche salienti a breve meglio si dirà) è stata preceduta, in ordine cronologico, da almeno due significativi avvenimenti:

- a) il 30 novembre 1998, gli enti e la società privata interessata alla realizzazione dell'opera hanno sottoscritto un accordo preliminare sulla fattibilità dell'intervento in cui, in estrema sintesi, si è dato atto dei permessi già ottenuti dalle varie amministrazioni, dei



- lavori da realizzare, dall'importo complessivamente necessario (e comprensivo anche dell'acquisto dei terreni) pari a circa 11 miliardi di vecchie lire;
- b) in quella sede, inoltre, tutti i vari soggetti coinvolti, e quindi anche la Regione Abruzzo, hanno espressamente assunto l'obbligo di contribuire alla realizzazione dell'opera con un importo che per tale ente è stato indicato in 5 miliardi di lire;
- c) a distanza di qualche mese, e segnatamente il 12 aprile 2000, è stata emessa dalla Giunta della Regione Abruzzo la delibera n. 752 in cui, ribadita la rilevanza dell'opera in termini di tutela dell'interesse pubblico, è stato confermato l'impegno a contribuire alla sua realizzazione attraverso la corresponsione della stessa somma di 5 miliardi;

Su tali presupposti, si è quindi addivenuti alla firma dell'accordo di programma ed in particolare all'art. 3 lettera a) la Regione Abruzzo ha confermato il proprio impegno a finanziare, al pari degli altri enti locali e della stessa Manhattan srl, l'opera negli stessi limiti dell'impegno assunto con la delibera n. 752 segnatamente alla pagina 2 capoverso 8 dove espressamente è riportato che *“la Regione Abruzzo...affida alla Giunta Regionale il potere di rimodulazione dei fondi comunitari inutilizzati, ritiene il progetto in linea con gli obiettivi che la legge persegue, pertanto meritevole di finanziamento, a tal fine la Giunta si impegna ad inserire nel programma regionale di cui alla predetta legge ovvero in caso di parziale finanziamento in altri programmi di finanziamento regionali”*.

Al Comune di Sulmona è stato attribuito il ruolo di controllo su espressa delega sia della Regione che della Provincia di L'Aquila (cfr art 9 dell'accordo).

All'art. 11, invece, è stata disciplinata la clausola compromissoria nei seguenti termini: la devoluzione delle controversie possibili inerenti l'accordo di programma ad un Collegio Arbitrale composto dai rappresentanti delle parti e da un Presidente nominato, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Sulmona; la previsione di un tentativo di conciliazione, prima di introdurre il giudizio arbitrale, esclusivamente tra il Comune di Sulmona ed il soggetto privato; la possibilità per gli arbitri di decidere secondo diritto.

Per la realizzazione dell'intervento nel suo complesso, Manhattan srl ha dedotto di aver sostenuto spese per un importo complessivamente pari a circa 8 miliardi di lire e quindi in misura superiore anche al doppio della somma di 4 miliardi che si era impegnata a sostenere in sede di accordo di programma.

A distanza di diversi anni dall'accordo di programma, attenendosi alla copiosa documentazione versata in atti, la predetta società con due distinte note del 5 giugno e del 6 agosto 2012 (indirizzate anche alla Regione Abruzzo oltre agli altri enti) ha sollecitato (nel secondo caso anche diffidando di rivolgersi *“agli uffici competenti senza ulteriore avviso”*) il rispetto degli impegni economici assunti.

La Regione Abruzzo, con nota del 24 settembre 2021, ha rappresentato che:

- secondo quanto stabilito dall'art. 13, l'accordo di programma aveva valore unicamente a fini urbanistici tanto da rinviare ad un separato atto *“ogni decisione in merito ai finanziamenti”*;
- l'impegno assunto era consistito nel reperire fondi necessari per la realizzazione del progetto;
- la pratica, non rientrando nella sfera delle competenze della Direzione LL.PP, Ciclo idrico integrato, Difesa del suolo e della costa, Protezione Civile e Servizio edilizia residenziale era stata archiviata;

A stretto giro, Manhattan ha promosso il giudizio arbitrale nel quale ha chiesto che fosse accertato l'inadempimento della Regione Abruzzo agli obblighi assunti in sede di accordo di programma con conseguente condanna al pagamento della somma di € 2.582.284,50 oltre interessi e rivalutazione.



La società ha altresì rivendicato il risarcimento dei danni sofferti a seguito della condotta della Regione Abruzzo da quantificarsi in misura dei quattro mutui che è stata costretta a sottoscrivere per portare a compimento l'opera e per gli ulteriori interessi che ha corrisposto.

Si è costituita la Regione eccependo, preliminarmente, l'insussistenza dei presupposti per la devoluzione della controversia al Collegio arbitrale per almeno due ordini di ragioni.

Secondo quanto stabilito dall'art. 11 dell'accordo di programma, tale competenza riguarda unicamente le controversie tra il Comune di Sulmona e la ditta.

In ogni caso, trattandosi di questione afferente l'esecuzione di un accordo di programma, non venendo in rilievo aspetti afferenti a diritti soggettivo, sussiste la giurisdizione esclusiva dell'organo di giustizia amministrativa.

Sempre in via preliminare, inoltre, l'ente regionale ha eccepito l'intervenuta prescrizione sia quinquennale che decennale essendo il primo atto interruttivo, coincidente con l'introduzione del giudizio arbitrale, intercorso soltanto nel mese di ottobre 2012.

Nel merito, poi, le domande della Manhattan sono state contestate.

In corso di giudizio arbitrale, giusta ordinanza del 1 ottobre 2015, il Collegio ha rigettato la questione della competenza.

Dopo aver espletato una CTU, finalizzata alla quantificazione del danno sofferto dalla Manhattan srl, lo stesso Collegio ha così deciso: sono state rigettate le questioni preliminari sulla competenza e sulla prescrizione, nonché nel merito è stato escluso l'obbligo in capo alla Regione Abruzzo di provvedere al finanziamento dell'opera nella misura indicata di circa 2 milioni di euro; è stata invece riconosciuta la fondatezza della pretesa risarcitoria, stimata, attenendosi ai criteri di calcolo enunciati dal CTU, nella somma di € 167.510,00 oltre iva ed interessi e rivalutazione trattandosi di un debito di valore.

Le spese (anche quelle di CTU) sono state poste interamente a carico delle parti in via solidale tra loro.

2. Il lodo arbitrale è stato tempestivamente impugnato dalla Regione Abruzzo. Dalla disamina del corposo atto di appello è possibile distinguere i motivi di gravame in due gruppi; in un primo, strettamente afferente alla fase rescindente, vanno inseriti i primi tre motivi riguardanti la violazione dell'art. 829 comma 1° n. 1) e n. 4) cpc, dell'art. 829 comma 3° cpc (per violazione delle norme di diritto relative al merito della controversia), dell'art. 829 n. 9) cpc (per violazione del principio del contraddittorio).

Nel secondo gruppo, con profili chiaramente riguardanti l'eventuale fase rescissoria, la Regione ha contestato il riconoscimento, in favore della Manhattan srl della pretesa risarcitoria sia in punto di *an* che di *quantum debeatur*.

La suddetta società si è costituita resistendo al gravame, deducendone l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito.

In sede di conclusioni ha chiesto la condanna della controparte anche alle spese del giudizio arbitrale e di CTU (poste in via solidale e rispettivamente nella misura di € 10.000,00 per ciascun legale e di € 2.000 per il consulente).

Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti ed all'esito dell'udienza del 1 giugno 2021, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta, fatte precisare le conclusioni, la causa, giusta ordinanza riservata del 4 giugno 2021 è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 cpc.

L'appellante non ha provveduto al deposito della comparsa conclusionale. A tal proposito deve integralmente condividersi l'assunto secondo cui tale situazione non comporta alcuna rinuncia tacita ed anzi produce l'effetto di richiamare integralmente le precedenti conclusioni già formulate all'atto della costituzione in giudizio (cfr Cass Civ, Sez III, 10.1.2014 n. 5018).



3. Risulta anzitutto indispensabile una rapida digressione sulle caratteristiche del giudizio di appello per nullità di un lodo arbitrale.

Pur essendovi una sostanziale identità tra dottrina e giurisprudenza sull'inquadramento di tale strumento alla stregua di una modalità impugnatoria limitata di secondo grado, permangono sostanziali differenze rispetto ad un tradizionale giudizio di appello.

Il principale tratto distintivo deve cogliersi nel fatto che, a differenza dell'appello delle sentenze, quello del lodo è strutturato come una forma di impugnazione rescindente poiché il riesame del merito non costituisce l'oggetto principale del motivo di gravame e di conseguenza ad esso sarà possibile accedere soltanto in via eventuale all'esito cioè del vaglio positivo del profilo di nullità, tra quelli espressamente codificati dal legislatore all'art. 829 cpc, fatto valere.

La giurisprudenza di legittimità ha anche di recente chiarito che *“Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il Giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito alla Corte di Appello procedere a statuizioni di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli Arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria è attribuito al Giudice dell'impugnazione la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e della causa petendi dedotte dinanzi agli Arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli Arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c.p.c.”* (cfr Cass Civ, Sez I, 3.4.2020 n. 7681)

Ne consegue quindi che è essenziale, pena inammissibilità, l'individuazione specifica dei motivi di impugnazione per nullità e con l'espressa indicazione del principio di diritto che si assume violato in caso di impugnazione per violazione di norma di diritto.

Poiché, infine, l'effetto devolutivo non è automatico, il giudice del gravame non può esaminare motivi diversi rispetto a quelli ritualmente indicati dalle parti con le impugnazioni principale ed incidentale.

Tanto premesso i motivi devono essere esaminati partitamente.

4.1. Con il primo motivo, la Regione Abruzzo ha lamentato l'invalidità, nei propri riguardi della convenzione di arbitrato nonché il difetto di giurisdizione dovendo la controversia essere devoluta alla cognizione del giudice amministrativo vertendosi in una chiara ipotesi di giurisdizione esclusiva.

A supporto di tale prospettazione, l'appellante ha in estrema sintesi dedotto che dallo stesso accordo di programma ed in particolare dall'art. 11 risulta che la clausola compromissoria può trovare applicazione unicamente nell'ipotesi di controversia tra il Comune di Sulmona e la ditta Manhattan srl.

Tale assunto, però, non coglie nel segno e pertanto non può essere condiviso in quanto:

- dalla disamina del testo del suddetto accordo è risultato (cfr art 9) che, su espressa delega della Regione Abruzzo e della Provincia di L'Aquila, al Comune di Sulmona è stata riconosciuta una funzione di controllo sull'esecuzione dell'accordo;
- l'art. 11, relativo alla clausola compromissoria, ha previsto soltanto che la decisione su ogni eventuale controversia fosse preceduta dall'esperimento di un tentativo di conciliazione tra l'ente locale e la società Manhattan;
- è indubbio che l'individuazione del solo ente locale quale soggetto deputato alla conciliazione preventiva è strettamente legata al riconoscimento, in capo allo stesso di un ruolo di controllo sull'esecuzione dell'accordo e peraltro su espressa delega della Regione e della Provincia di L'Aquila;



- il citato art 11 non prevede alcuna conseguenza in caso di omesso preventivo esperimento della conciliazione;
- la indicazione che, decorso infruttuosamente il termine di giorni sessanta, la parte istante possa chiedere che la controversia sia risolta da un collegio arbitrale, lascia impregiudicata la possibilità che le parti di tale giudizio siano unicamente quelle tra cui è sorta la questione da dirimere;
- non sussistono, pertanto, margini per escludere l'operatività della clausola compromissoria nei riguardi della Regione Abruzzo;
- in altri termini, è da ritenersi senza dubbio coerente e logico che l'intenzione delle parti sia stata quella di rimettere ad un arbitro la soluzione di controversie derivanti dall'accordo comunque sottoscritto da distinti soggetti giuridici sicchè le parti di quel giudizio non possono che essere quelle tra le quali il motivo di contrasto da dirimere è insorto;

Ulteriore profilo di doglianza ha poi interessato il difetto di giurisdizione, ma anche su tale aspetto le censure sollevate dalla Regione Abruzzo non si rivelano meritevoli di accoglimento.

La giurisprudenza di legittimità anche più recente, ribadendo, peraltro, un indirizzo interpretativo risalente nel tempo (e citato anche dalla stessa Regione Abruzzo nel libello introduttivo del presente giudizio) ha chiarito che *“Al fine di valutare la compromettibilità in arbitrato di una controversia derivante dall'esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorre valutare la natura delle situazioni giuridiche azionate, potendosi ricorrere a tale strumento di risoluzione delle controversie solo se abbiano la consistenza di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 12 c.p.a., e non invece la consistenza di interesse legittimo”* (cfr Cass Civ, sez I, 5.2.2021 n. 2738).

Orbene, nel caso di specie risulta di sin troppa chiara evidenza che il motivo del contendere tra le parti ha ad oggetto un diritto soggettivo riguardante l'accertamento dell'inadempimento da parte della Regione Abruzzo agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'accordo di programma e le conseguenze, anche in termini di risarcimento dei danni sofferti, della condotta assunta dall'ente.

Stando così le cose è palese che si verta in tema di diritti soggettivi e di conseguenza, proprio alla luce della giurisprudenza consolidata sul punto, non può che confermarsi la possibilità di rimettere alla decisione di un collegio arbitrale la soluzione di controversie che comunque risultano strettamente dipendenti a tali situazione giuridiche.

4.2. Il secondo motivo di appello ha invece interessato la violazione dell'art. 829 comma 3 cpc e quindi la violazione, con specifico riguardo alla disciplina della prescrizione, delle norme di diritto.

La Regione Abruzzo ha preventivamente chiarito le ragioni, in punto di diritto, che consentono la trattazione del suddetto motivo operando un'ampia disquisizione sul tema delle norme procedurali in tema di arbitrato applicabili in situazioni, analoghe a quella che ci occupa, in cui la convenzione contenente la clausola compromissoria sia anteriore all'entrata in vigore della disciplina di modifica del giudizio arbitrale mediante il .lvo 40 del 2006 (entrato in vigore in data 2 marzo 2006).

Le considerazioni svolte dall'appellante hanno in effetti trovato il conforto anche della giurisprudenza attuale secondo cui *“In tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel*



*silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile” (cfr Corte Appello Brescia, Sez I, 8.10.2019 n. 1568).*

Trasfondendo tale principio al caso di specie, è possibile affermare che:

- al tempo della sottoscrizione della clausola compromissoria (4 agosto 2000), l'art. 829 comma 2° cpc prevedeva che l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, era consentita *“salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”*;
- all'art. 11 dell'accordo di programma, invece, è stato previsto unicamente che *“L'arbitrato...sarà secondo diritto”*;
- dunque, in punto di rito, la proposizione del motivo è ampiamente ammessa sicchè occorre procedere alla disamina del merito ed a tal fine deve osservarsi quanto segue;

Secondo la prospettazione (sostenuta nell'atto introduttivo) dalla Regione Abruzzo, in situazioni analoghe a quella che ci occupa, la prescrizione (di durata quinquennale) è ampiamente decorsa non essendo ravvisabile prima dell'inizio del giudizio arbitrale alcun atto interruttivo e non potendosi riconoscere tale valenza alle note a firma della Manhattan srl del 5 giugno e del 6 agosto 2012.

Il lodo, come già anticipato, ha rigettato la questione pregiudiziale così motivando:

- il termine prescrizione applicabile, vertendosi in un'ipotesi di inadempimento di accordi negoziali, è decennale;
- il dies a quo, ai fini della decorrenza del termine, è rappresentato dalla data di sottoscrizione dell'accordo di programma (4 agosto 2000);
- l'unico atto idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione è la nota del 10 dicembre 2002 n. 12771 di prot.
- l'introduzione del giudizio arbitrale è intervenuta prima del decorso del termine decennale decorrente dalla data del 10 dicembre 2002;

La Manhattan srl, da par suo, al momento della costituzione nel presente giudizio, ha fornito una diversa rappresentazione al fine di corroborare l'infondatezza della questione della prescrizione.

La suddetta società, in definitiva, ha rappresentato che soltanto a partire dal rilascio delle concessioni edilizie (verificatosi in data 21 luglio 2003) o comunque nel mese di gennaio dello stesso anno (con la nota inviata però al Comune di Sulmona dalla Provincia di L'Aquila) si sarebbero potuti far valere nei confronti della Regione Abruzzo i diritti, anche risarcitori, derivanti dal mancato rispetto degli impegni assunti con l'accordo di programma.

Ritiene il Collegio che la questione sull'intervenuta prescrizione sia infondata nel merito seppur in forza di un percorso argomentativo diverso rispetto a quello sostenuto nel lodo arbitrale.

I principi di diritto da assumere a riferimento sono in tal caso i seguenti:

- secondo i criteri del riparto dell'onere della prova, allorquando è stata sollevata l'eccezione di prescrizione, grava sulla parte che intende far valere il diritto fornire la prova della sua infondatezza;
- la stessa S.C. ha di recente ribadito che *“L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione; perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato”* (cfr Cass Civ, Sez III, 26.2.2021 n. 5413);

- *“L'atto interruttivo della prescrizione non deve contenere formule sacramentali; dunque costituisce atto assolutamente idoneo ad interrompere la prescrizione l'atto con il quale il titolare del credito esprima la sua inequivocabile volontà di far valere il proprio diritto nei confronti del proprio debitore”* (cfr Corte Appello Catania 19.2.2021);
- la prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 cod civ, inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;

Tanto considerato in diritto, deve rilevarsi che con la sottoscrizione dell'accordo di programma le parti hanno (cfr art 13) inteso espressamente regolare gli aspetti urbanistici legati alla realizzazione dell'intervento in località L'Incoronata di Sulmona.

Ciò è tanto vero che nello stesso articolo è stato espressamente previsto che ogni decisione sui finanziamenti (che è poi l'aspetto su cui si incentra la vicenda che ci occupa) sarebbe stata rimessa a “successivi congiunti o separati atti consensuali”.

Tale circostanza, quindi, porta ragionevolmente a dover escludere che possa individuarsi nel momento della sottoscrizione dell'accordo di programma il tempo in cui il diritto riguardanti il finanziamento dell'opera può essere fatto valere.

Agli atti vi è la nota della Regione Abruzzo del 10 dicembre 2002, indirizzata al Comune di Sulmona, con cui l'ente ha manifestato la propria intenzione di non voler aderire al protocollo per l'attuazione dell'intervento oggetto dell'accordo di programma.

E' pertanto ragionevole ritenere che a partire da tale data (nonostante l'atto non sia stato formalmente indirizzato anche alla suddetta ditta) la Manhattan srl è stata posta nella condizione di poter rivendicare nei confronti della Regione Abruzzo l'adempimento degli (eventuali) obblighi assunti e quindi reclamare il ristoro per danni sofferti.

In effetti, attraverso tale documento la Regione Abruzzo (seguita successivamente anche dalla Provincia di L'Aquila con analoga nota del 31 gennaio 2003) ha palesato chiaramente la propria intenzione di non volere partecipare alla fase relativa alla sottoscrizione delle convenzioni per il finanziamento dell'opera.

Poiché l'introduzione del giudizio arbitrale (da intendersi alla stregua del primo vero atto interruttivo) è intervenuta prima del decorso dei dieci anni dalla suddetta comunicazione, la questione relativa alla prescrizione non può che essere rigettata.

4.3. A non diversa soluzione deve pervenirsi anche per quanto concerne l'ulteriore profilo di censura per l'intervenuta violazione dell'art. 629 n. 9) cpc.

Secondo la prospettazione della Regione Abruzzo vi sarebbe la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio in quanto:

- fissata la data di deposito della CTU, il Collegio ha dichiarato chiusa l'istruttoria e con ordinanza del 15 maggio 2017 (cfr doc 28 di parte appellante) ha assegnato alle parti un doppio termine (sino al 5 ed al 16 giugno) per memorie conclusive e repliche ed anche al fine di consentire di effettuare osservazioni all'elaborato peritale;
- la Regione Abruzzo ha ricevuto alcuni allegati della CTU in data 26 maggio 2017;
- in sede di inizio delle operazioni peritali, Manhattan srl ha consegnato documentazione ed una perizia di parte di cui il CTU ha tenuto conto nella redazione del proprio elaborato;

Anche in tal caso, è indispensabile chiarire la cornice entro cui deve svolgersi il sindacato sulla nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio.

Risulta principio oramai cristallizzato in giurisprudenza che *“In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare*



*un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa” (cfr Cass Civ, Sez I, 7.9.2020 n. 18600).*

Orbene, è indubbio che la Regione Abruzzo, al pari di Manhattan srl, è stata posta nella condizione di poter sollevare osservazioni alla CTU avendo il Collegio arbitrale rimesso tale facoltà nelle note conclusive.

Una lesione del contraddittorio, di contro, sarebbe stata astrattamente ipotizzabile soltanto nell'eventualità in cui fosse stato del tutto pretermesso alle parti di prendere posizione sulle conclusioni della CTU.

Di contro, tenendo conto anche della deformalizzazione del rito arbitrale, alcun rilievo può attribuirsi al fatto che le osservazioni devono precedere la chiusura dell'istruttoria.

La trasmissione degli allegati ( o comunque di alcuni di essi) è avvenuta in data 26 maggio 2021 e quindi con un lasso ragionevole di tempo prima della scadenza del primo termine per il deposito di memorie conclusive ed anche di replica dove non è stata esclusa la possibilità di proporre le osservazioni ove non si sia potuto provvedervi in precedenza.

Quanto poi all'operazioni peritali, il verbale redatto dà atto che è stata presentata una perizia di parte di cui però il CTU non fa menzione nel proprio elaborato.

Il Collegio aveva al momento del conferimento dell'incarico consentito l'acquisizione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico presso la ditta Manhattan srl.

La Regione Abruzzo non ha partecipato all'inizio delle operazioni peritali e pertanto, facendo buon governo del principio di diritto sopra indicato, alcuna violazione del contraddittorio può essere ravvisata nella fattispecie.

5. La delibazione negativa, e per le ragioni sin qui esposte, riguardo alla fase rescindente preclude la possibilità di passare alla disamina delle ulteriori questioni relative alla fondatezza della pretesa risarcitoria così come riconosciuta dal Collegio Arbitrale sia nell'an che nel quantum debeat.

6. Qualche cenno si impone sulla richiesta formulata dalla Manhattan nelle conclusioni della comparsa di costituzione e reiterate anche in sede di comparsa conclusionale, di condanna della Regione alla rifusione delle spese del giudizio arbitrale e di CTU.

Trattasi di un appello incidentale in quanto la richiesta risulta chiaramente preordinata ad incidere, così modificandolo, il capo delle spese del giudizio arbitrale.

Da tale inquadramento in rito, discende l'inammissibilità del gravame essendo intervenuta la costituzione della società in via telematica in data 5 febbraio 2019 e quindi oltre il termine previsto dall'art. 343 cpc.

Ad ogni buon conto, non avendo svolto alcuna censura sulla decisione operata dal Collegio arbitrale quanto alle spese (anche di CTU), la doglianza deve ritenersi, per difetto del requisito dell'autosufficienza, inammissibile anche per altra via.

7. Vertendosi in un'ipotesi di soccombenza reciproca, le spese del presente grado devono essere integralmente compensate.

8. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, anche incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante Regione Abruzzo e Manhattan srl sono tenute al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.





**PQM**

La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso il lodo arbitrale del 7 giugno 2017 così decide nel contraddittorio delle parti:

- a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
- b) dichiara, per le causali di cui in motivazione, l'inammissibilità dell'appello incidentale spiegato da Manhattan srl;
- c) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
- d) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 5 ottobre 2021

Il Consigliere estensore  
dott. Andrea Dell'Orso

Il Presidente  
dott. Giuseppe Iannaccone

Arbitrato in Italia

